

Corte di Cassazione, Sezione 6 TRI civile

Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2541

Integrale

Tributi - Intimazione di pagamento - Presupposti - Decreto legislativo 546 del 1992 -
Criteri - Dpr 602 del 1973

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26300-2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale Regione Campania, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3708/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 - bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 3708/46/2015, depositata il 22 aprile 2015, non notificata, rigetto' l'appello proposto da (OMISSIS) S.p.A. nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso d'intimazione di pagamento. Avverso la pronuncia della CTR (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Con il primo motivo l'agente della riscossione censura l'impugnata sentenza per "violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5", deducendo che il giudice tributario d'appello avrebbe errato nel ritenere autonomamente impugnabile per vizi propri l'intimazione di pagamento, atto non compreso nell'elenco, da intendersi come tassativo, di cui all'articolo 19 del citato decreto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - anche con riferimento alla determinazione degli interessi - in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5", rilevando che l'intimazione di pagamento notificato e' conforme al modello ministeriale che prevede, come elemento essenziale, il riferimento alla cartella presupposta e spiegando l'ammontare degli interessi richiesti rispetto alla sorta capitale con il notevole lasso di tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione.

I motivi sono entrambi inammissibili.

Di la' dal cumulo di censure in ciascun motivo in relazione ai diversi parametri di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, con riferimento ad entrambi e' dato rilevare in primis la palese inammissibilita' di ciascun motivo concernente il preteso vizio motivazionale, atteso che la motivazione adottata dalla CTR e' in punto di diritto, incontrovertito l'accertamento dei fatti (regolare notifica della cartella presupposta ed impugnazione autonoma dell'intimazione di pagamento per vizio di motivazione di quest'ultima non essendo esplicitato in modo chiaro il calcolo degli interessi).

Nel resto, in ordine al primo motivo, quanto alla censura di violazione di norma di diritto, la stessa e' del pari inammissibile (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), perche' la decisione adottata e' conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, pur nella qualificazione tassativa degli atti elencati del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, ha ammesso l'autonoma impugnabilita' di quegli atti che, benché ivi non espressamente indicati, contengano una pretesa impositiva ben determinata, come espressione di una facolta' e non di un onere, ampliando quindi la sfera di tutela del contribuente (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14675).

Ne' parte ricorrente ha evidenziato argomenti nuovi atti a giustificare un mutamento di detto indirizzo.

Relativamente al secondo motivo, quanto al denunciato vizio di violazione di legge, lo stesso incorre in palese difetto di autosufficienza, atteso che la questione controversa e' l'idoneita' dell'atto, sotto il profilo motivazionale, a porre il contribuente in condizione di poter esercitare in modo non eccessivamente difficoltoso le proprie difese in giudizio, esplicitando in maniera chiara i presupposti di fatto e di diritto della relativa pretesa.

Essendo la contestazione della contribuente relativa alla criptica indicazione dell'importo dovuto per interessi senza che ne fosse esplicitata in alcun modo la modalita' di calcolo, era onere della ricorrente trascrivere il contenuto dell'atto d'intimazione onde porre la Corte in condizione di poter svolgere il sindacato richiesto (con riferimento a cartella di pagamento cfr. Cass. sez. 5, 29 luglio 2015, n. 16010).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.

Motivazione Semplificata.